

Causa T-68/91

Giovanni Barbi contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Rapporto informativo tardivo — Promozione —
Risarcimento del danno »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 luglio 1992 II - 2128

Massime della sentenza

Dipendenti — Promozione — Scrutinio comparativo dei meriti — Modalità — Presa in considerazione dei rapporti informativi — Fascicolo personale incompleto — Irregolarità tale da implicare l'annullamento delle promozioni concesse — Presupposti — Carattere eccessivo dell'annullamento come sanzione — Riparazione del danno morale causato dall'illecito dell'amministrazione

(Statuto del personale, artt. 26, 43 e 45)

Irregolarità constatate nella gestione del fascicolo personale di un dipendente che aveva titolo per la promozione, ma non l'ha ottenuta, non possono essere sanzionate da una sentenza di annullamento delle promozioni concesse se non nel caso in cui tali irregolarità abbiano potuto avere un'influenza decisiva sul procedimento di promozione controverso. Ciò si verifica quando, in mancanza di rapporto informativo, i meriti di un dipendente sono stati valutati sulla base di una proposta di promozione che non figurava nel suo fascicolo personale e che conteneva giudizi meno favorevoli di quelli suc-

cessivamente formulati nel rapporto informativo.

Tuttavia, se risulta che l'annullamento delle promozioni concesse costituirebbe una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità commessa, il Tribunale può, da un lato, respingere il ricorso d'annullamento e, dall'altro, condannare l'istituzione convenuta a versare al ricorrente un indennizzo in riparazione del danno morale subito dall'interessato a causa dell'illecito dell'amministrazione.